

R.G.N.



Sent. 292/2011

REPUBBLICA ITALIANA

RG 22664/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dr. ssa Maria Giovanna Deceglie- nelle controversie individuali di lavoro riunite sub nn. R.G. 22661/07, 22665/07, 22666/07, 22667/07

GIULIANI PASQUALE; LOSACCO DOMENICO; FILOMENA ROSALBA; BARABBA PASQUALE GIOVANNI (avv. Nicola Roberto Toscano)
contro

COMUNE DI POLIGNANO (avv. Francesco V. Papadia)

all'udienza del 13.1.2011 al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza -ex art. 281 sexies c.p.c.-:


MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono. In punto di fatto, è d'uopo premettere che le odierne parti ricorrenti rivendicano le differenze retributive asseritamente spettanti in relazione all'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2004 a titolo di indennità di turno di cui agli artt. 13 del D.P.R. n. 268/87 e 22 del C.C.N.L del 2000 -il cui comma 5 espressamente prevede: "al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: -turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c); -turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c); -turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c)"- nonché di compenso per il lavoro straordinario di cui agli artt. 38 del C.C.N.L. del 2000, i cui commi 4 e 5 testualmente recitano: "4. la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo delle 13^ mensilità. 5. la maggiorazione di cui al comma precedente è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al

30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno festivo".

Orbene, tenuto conto della chiarezza delle disposizioni normative e contrattuali appena enucleate e del contegno processuale assunto dall'amministrazione convenuta -che non ha sollevato alcuna tempestiva e specifica contestazione sui requisiti costitutivi del credito rivendicato dalle parti ricorrenti e puntualmente trasfusi nei ricorsi introduttivi del giudizio (con particolare riguardo -rispetto all'indennità di turno- all'organizzazione del lavoro in turni nella misura indicata nelle buste paga prodotte in giudizio nonché -rispetto al compenso per il lavoro straordinario- all'entità dello stesso, parimenti desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio, ed all'omessa fruizione di riposi compensativi)- non è dato dubitare della titolarità, in capo alle parti ricorrenti, delle voci creditorie dalle stesse azionate in giudizio.

Di conseguenza -tenuto conto delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in giudizio, le cui conclusioni si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'esame della documentazione prodotta dalle parti e motivate in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni oltre che esenti da qualsivoglia contestazione ad opera delle parti- alle parti ricorrenti spettano, per i titoli indicati nei ricorsi, gli importi specificati nell'infrascritto dispositivo, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. Di contro, va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dall'amministrazione convenuta sul presupposto dell'allegata incumulabilità degli emolumenti già percepiti dalle parti ricorrenti a titolo di indennità di turno e le maggiorazioni parimenti percepite ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del C.C.N.L. Enti Locali del 14.9.00 -come modificato dall'art. 14 del C.C.N.L. del 2001- in forza del quale: 1. "al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, co. 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire, di regola, entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo. 2. l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3.



L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo". Infatti, la Suprema Corte di Cassazione - intervenendo, da ultimo, a Sezioni Unite - ha sancito la correttezza - in quanto conforme ai canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi - dell'interpretazione in forza della quale il beneficio previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 268 del 1987 - successivamente trasfuso nel citato art. 22 del C.C.N.L. - può essere cumulato, per i lavoratori turnisti, con quello previsto dal successivo art. 17 - successivamente trasfuso nell'art. 24 del C.C.N.L. -. Pertanto, in caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2), in quanto una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini <altresi> la mancata fruizione del riposo compensativo, attesa la diversità delle funzioni svolte dai due istituti (cfr. SS. UU. Cass., Sent. n. 9097/07).

Dall'applicazione dei citati principi generali alla presente fattispecie discende, come logico corollario, il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dall'amministrazione convenuta. In ordine alle spese processuali - tenuto conto della natura interpretativa di parte delle questioni affrontate - si reputa equo disporre la compensazione nella misura di 1/3, condannando l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese residue - liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo - nonché al pagamento delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio - nella misura già liquidata in corso di causa - secondo soccombenza.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

-dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla corresponsione delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di turno e di compenso per il lavoro straordinario svolto in relazione all'arco temporale compreso tra il mese di gennaio del 2000 ed il mese di dicembre del 2004;

-per l'effetto, condanna l'ente convenuto alla corresponsione, in favore delle parti ricorrenti e per gli indicati titoli, delle seguenti somme:

a)Euro 4.087,71 (di cui Euro 3.719,41 per indennità di turno ed Euro 368,30 per lavoro straordinario) in favore di Giuliani Pasquale;

b)Euro 3.575,70 (di cui Euro 3.294,86 per indennità di turno ed Euro 280,84 per lavoro straordinario) in favore di Losacco Domenico;

c)Euro 3.401,84 (di cui Euro 3.160,49 per indennità di turno ed Euro 241,35 per lavoro straordinario) in favore di Filomena Rosalba;

d)Euro 3.975,99 (di cui Euro 3.619,32 per indennità di turno ed Euro 356,67 per lavoro straordinario) in favore di Barabba Pasquale Giovanni;

cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei singoli crediti e dovuti fino al loro integrale soddisfo;

-rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'amministrazione convenuta;


-compensa le spese processuali tra le parti in ragione di 1/3, condannando l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese residue -che liquida in complessivi Euro 2.133,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge- da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;

-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio -nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta.

Bari, 13.1.2011

Il G.L.

(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)



R.G. 2266 1/05

Verbale di udienza

L'anno _____ il giorno _____ del mese

di _____ alle ore _____ nel Tribunale di Bari.

Davanti al dott. _____

Giudice del Lavoro, nella causa in primo grado riguardante CONTROVERSIA

INDIVIDUALE DI LAVORO

TRA

Assenza del 13.1.2011

È presente per l'Amministrazione convenuta, l'avv. Maria Antonietta Papalia, in sostituzione dell'avv. Fisco V. Papalia il quale si riporta a tutti i precedenti in atti e chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate. È altresì presente per il convenuto l'Avv. Nicola Roberto Coscano il quale si riporta e chiede l'accoglimento delle richieste di parte convenuta.

R.GdL

dispone la riunione al presente procedimento di quelli subscritti ai numeri 22666/05, 22667/05 e 22665/05 e decide come da separata sentenza.

le GdL

R.GdL

